



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 4 DEL 10/01/2024

DETERMINAZIONE N° 4 DEL 10/01/2024

Oggetto: **fornitura derrate alimentari e generi per la casa per il G.A. La Cirenaica e la C.A. Il Giardino. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 31/3/2023, n° 36. Decisione a contrarre**

IL RESPONSABILE AREA DISABILI

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile Area Disabili per il triennio 2021-2023;
- n° 6 del 01/02/2023, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2023-2025, successivamente approvata con Delibera dell'Assemblea dei Soci Asp n. 1 del 31/07/2023;

RICHIAMATI

- il Codice Contratti Pubblici 2023 (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36) che all'art. 19 prevede che "Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica."
- La Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione.

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e che per acquisirlo è necessario provvedere ad aggiudicazione della fornitura;

CONSIDERATO che il contratto di fornitura di derrate alimentari e generi per la casa, per il Gruppo Appartamento La Cirenaica, con il supermercato SIGMA di Castel San Giovanni appartenente alla Ditta Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande (RE), Via Aldo Moro n. 2, e situato presso il Centro Commerciale Le Cupole in via Montanara 6 è scaduto il 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere ad un rinnovo alle medesime condizioni contrattuali;

RITENUTO di estendere la possibilità di accedere a tale forma di approvvigionamento alla comunità Alloggio Il Giardino, per quanto riguarda l'acquisto di materiale destinato alla realizzazione di laboratori di cucina;

VERIFICATA la disponibilità alla fornitura da parte del SIGMA di Castel San Giovanni (Ditta Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande (RE), Via Aldo Moro n. 2);

VERIFICATO che l'importo annuale è ampiamente sotto la soglia dei 40.000 €;

VERIFICATO l'inesistenza sul Mercato Elettronico della PA di convenzioni attive con oggetto la fornitura di tale servizio;

RITENUTO di effettuare l'acquisto con affidamento diretto;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 140.000 euro;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

- l'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano la decisione a contrarre e che in caso di affidamento diretto il suddetto atto deve individuare l'oggetto e l'importo, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

RILEVATO quanto segue:

- a) oggetto del contratto: fornitura derrate alimentari e generi per la casa per il Gruppo Appartamento La Cirenaica e la Comunità Alloggio Il Giardino per importo contrattuale: € 9.000,00;
- b) ragioni di scelta del contraente: soggetto leader nel mercato nazionale della grande distribuzione alimentare, presente con proprio punto vendita nelle vicinanze del Gruppo Appartamento La Cirenaica e che ha accettato le condizioni di pagamento proprie della P.A.;
- c) requisiti di carattere generale: autocertificazione di possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n° 136/2010;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n° 36/2023 ("Principio di rotazione degli affidamenti");

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Disabili, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Allegato "C" al PIAO 2023-2025 (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025) e del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

- 1) la fornitura di derrate alimentari e generi per la casa per il Gruppo Appartamento La Cirenaica e la Comunità Alloggio Il Giardino, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 alla ditta Ditta Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande (RE), Via Aldo Moro n. 2;
- 2) di dare atto che l'importo complessivo della fornitura è pari a euro 9.000,00;
- 3) Di dare atto che:
il codice univoco è: UF6WZ0;
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA DISABILI

Dott. Carlo Gobbi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Allegato alla determinazione n. /2024

ACCORDO PER LA FORNITURA DI MERCI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni fine di legge tra:

ASP AZALEA, con sede a Castel San Giovanni (PC), Corso Matteotti 124, C.F. 91094630331 P.IVA 01538050335, nella persona del Dott. Carlo Gobbi (Responsabile Area Disabili), di seguito definita "Acquirente", che non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

e

la Società/Ditta MANZINI & CO DAL 1938 SRL rappresentata da ALBERTO MANZINI Legale Rappresentante, a ciò debitamente facoltizzato, **(nel prosieguo anche Fornitore)**, collettivamente indicati come le Parti,

si stipula e conviene quanto segue:

1) NORMATIVA.

1. Il presente accordo è stipulato nel rispetto e in applicazione, ove richiesto, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 198 del 8 novembre 2021, in attuazione della direttiva comunitaria UE 633/2019, pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 (nel prosieguo Decreto Legislativo).

2) OGGETTO.

1. Con il presente accordo le Parti disciplinano le condizioni normative ed economiche in base alle quali il Fornitore cederà all'Acquirente determinati prodotti dei quali è produttore e/o fornitore.
2. Le singole cessioni verranno concluse, alle condizioni qui pattuite, secondo le regole generali del codice civile e in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo.
3. A tale fine e comunque ai fini tutti previsti dal presente accordo le Parti espressamente considerano integrare il requisito della forma scritta qualunque documento sottoscritto, anche con firma elettronica o digitale oppure trasmesso via fax, nonché qualsiasi altro documento, ancorché non sottoscritto, presentante elementi certi atti a dimostrare in modo inequivoco la sua riferibilità a una delle Parti stesse, quale in particolare quello trasmesso mediante lo strumento della posta elettronica certificata.

3) I PRODOTTI.

1. I prodotti che potranno essere ceduti sono quelli individuati e descritti nel listino, che, firmato dalle Parti, viene allegato alla presente scrittura sotto la lettera A (nel prosieguo anche semplicemente "prodotti" o "prodotto") e nelle eventuali variazioni e aggiornamenti dello stesso.
2. In qualsiasi momento le Parti potranno condividere in forma scritta l'inserimento, anche in relazione ad una singola cessione, di nuovi prodotti nel listino, così come l'eliminazione di prodotti in esso elencati.

4) CONFORMITA' DEI PRODOTTI.

A) Linee generali.

1. Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti a tutte le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, generali e di settore, orizzontali e verticali, comunitarie, nazionali e regionali, ivi comprese quelle in materia di tutela igienico sanitaria, di sicurezza del prodotto in generale, di sicurezza del prodotto alimentare, di presentazione del prodotto alimentare, di rintracciabilità e quelle in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

2. Il rispetto della normativa viene garantita dal Fornitore per quanto attiene ad ogni profilo della produzione, lavorazione, confezionamento, imballaggio, etichettatura, stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti stessi.

B) Gestione delle non conformità.

1. Il Fornitore, nel caso in cui riceva da terzi (intendendosi come tali, fra gli altri, i consumatori, gli enti preposti al controllo, ecc.) comunicazioni di non conformità dei prodotti forniti, s'impegna a darne immediata e precisa comunicazione all'Acquirente.

2. Se il Fornitore ritiene o ha il fondato dubbio che un prodotto fornito non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, secondo la normativa in vigore, e lo stesso si trovi al di fuori del proprio diretto controllo, deve immediatamente darne notizia all'Acquirente, comunicando ogni dato necessario alla rintracciabilità del prodotto in questione, ai fini di un'eventuale procedura di ritiro.

3. In ogni caso, graveranno sul Fornitore le spese relative allo stoccaggio ed al ritiro del prodotto non conforme.

5) PREZZI UNITARI.

1. Il prezzo unitario o per unità di misura dei prodotti è concordemente stabilito dalle Parti in quello indicato nel listino allegato A in corrispondenza e in riferimento a ciascun singolo prodotto.

2. La variazione del prezzo unitario o per unità di misura di ogni prodotto potrà sempre essere effettuata in forma scritta dalle Parti, anche in relazione a una singola cessione.

6) AGGIORNAMENTO DEL LISTINO.

1. Oltre a poter variare il listino allegato A, sia con riferimento ai prodotti elencati sia relativamente ai prezzi degli stessi, le Parti potranno in qualsiasi momento, in forma scritta, sostituirlo integralmente con un altro listino

7) QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CEDUTI.

1. In almeno uno dei documenti di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo le Parti indicheranno la quantità e le caratteristiche di ogni prodotto oggetto della singola cessione.

8) DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CESSIONE.

1. In almeno uno dei documenti di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo le Parti indicheranno il prezzo unitario o per unità di misura di ciascun prodotto oggetto della singola cessione.

2. Il prezzo della singola cessione sarà così determinato, in modo condiviso, in quello risultante dall'applicazione dei prezzi unitari o per unità di misura alla quantità dei prodotti ceduti.

9) RIFERIMENTO ALL'ACCORDO.

1. Nei documenti di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo dovranno essere riportati gli estremi e il riferimento al presente accordo secondo la seguente espressione concordata tra le Parti:

"Cessione ai sensi dell'accordo per la fornitura di merci stipulato il {@DataStipula}"

10) TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Nel listino allegato A, così come in occasione dell'inserimento di nuovi prodotti e nel caso di sua integrale sostituzione, dovrà essere indicato per ogni singolo prodotto il termine di pagamento.

2. Il termine di pagamento, per i prodotti soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo, dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 4 comma 1.a di detta norma e dunque:

a) per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili il pagamento dovrà essere effettuato nel termine di 30 giorni dal termine del periodo di consegna (mese solare);

b) per gli altri prodotti agricoli e alimentari il pagamento dovrà essere effettuato nel termine di 60 giorni dal termine del periodo di consegna (mese solare).

3. Per ogni singolo prodotto di cui al comma 1 del presente articolo le Parti dovranno previamente condividere se esso sia soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo e, in caso positivo, se possa essere considerato deteriorabile o meno, secondo quanto indicato dalla normativa del Decreto Legislativo, nonché dalle norme comunitarie e/o nazionali a cui detta normativa fa riferimento o che comunque sono rilevanti in materia.

11) FATTURAZIONE DELLE CESSIONI.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

1. Nel caso in cui effettui più consegne di prodotti nello stesso mese solare (a seguito di più cessioni o di un'unica cessione a consegne ripartite) il Fornitore emetterà la fattura riepilogativa mensile solo dopo l'ultima consegna - così come previsto dall'art. 21 comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con preventiva emissione per ciascuna consegna dei documenti di trasporto, previsti dal D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - ed in via separata per ciascun termine di pagamento;
2. La fattura dovrà essere trasmessa, ai recapiti indicati all'Articolo 25 comma 2, e nei termini disposti dall'art. 21 D.P.R. 633/72 e, comunque, nel rispetto della normativa che regola la "fatturazione elettronica";
3. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi pregiudizio dovesse subire l'Acquirente in conseguenza della violazione anche di uno solo degli obblighi previsti a suo carico nel presente articolo.

12) MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'Acquirente effettuerà il pagamento delle fatture secondo la modalità condivisa in ciascuna di esse precisata.

13) INTERESSI DI MORA.

1. Nel caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti dei prodotti soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo, gli interessi legali di mora, maggiorati di quattro punti percentuali ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo, decorreranno automaticamente a carico dell'Acquirente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

14) TRASPORTO.

1. Fa parte del rapporto di fornitura in oggetto il trasporto dei prodotti, che, pertanto, deve essere effettuato a cura e spese del Fornitore, nel pieno rispetto della normativa in vigore e secondo la rigorosa osservanza delle prescrizioni inerenti il trasporto dei singoli prodotti.
2. Il Fornitore si assume ogni rischio e responsabilità al riguardo, sia nei confronti dell'Acquirente che dei terzi in genere.
3. Il Fornitore garantisce espressamente il completo adempimento degli obblighi da questo assunti in ordine al trasporto dei prodotti anche nel caso in cui si avvalga di terzi per l'esecuzione, totale o parziale, delle relative prestazioni.

15) CONSEGNA.

1. In mancanza di un diverso accordo, in forma scritta tra le Parti, anche in relazione ad una singola cessione, il Fornitore dovrà consegnare i prodotti presso la sede dell'Acquirente, quale indicata in epigrafe.
2. Solo con la consegna nel luogo indicato dall'Acquirente come sopra, il Fornitore sarà liberato dal relativo obbligo. Pertanto, il Fornitore non potrà mai, per qualsiasi motivo, essere considerato liberato dall'obbligo di consegna dei prodotti con la loro rimessa all'eventuale vettore o spedizioniere, in espressa deroga al disposto dell'art. 1510 comma 2 c.c.
3. Facendo parte della cessione dei prodotti anche la loro consegna, pure questa, pertanto, dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore, che si assume ogni rischio e responsabilità al riguardo nei confronti sia dell'Acquirente che dei terzi in genere. Ciò vale anche per i resi.
4. Il Fornitore dichiara di essere perfettamente a conoscenza dei caratteri delle cessioni che effettuerà e, in particolare, che il rigoroso rispetto dei termini di consegna e del residuo di vendibilità è essenziale al fine di consentire all'Acquirente di poter avere utilmente a disposizione i prodotti nei tempi da questi programmati per le proprie strategie commerciali.
5. Il Fornitore dovrà consegnare i prodotti entro il termine di {@TermineConsegna}. E' fatto in ogni caso salvo un diverso accordo, in forma scritta, tra le Parti, anche in relazione ad una singola cessione.
6. Il Fornitore dovrà comunque garantire la tempestiva effettuazione delle consegne, fatta solo salva l'oggettiva ed assoluta impossibilità di adempiere derivante da causa, quale che essa sia, a lui non imputabile.
7. L'Acquirente potrà risolvere la singola cessione nel caso in cui sia scaduto il termine per la relativa consegna e il Fornitore, per qualsiasi motivo, non l'abbia ancora effettuata.
8. Il Fornitore garantisce espressamente il completo adempimento degli obblighi da questo assunti in ordine alla consegna dei prodotti anche nel caso in cui si avvalga di terzi per l'esecuzione, totale o parziale, delle relative prestazioni.

16) RESI.

1. L'acquirente potrà rifiutare la consegna dei prodotti:
 - a) con un residuo periodo di vendibilità inferiore a 2/3 (due terzi) della durata complessiva;
 - b) che siano in uno stato di conservazione e/o di presentazione che ne pregiudichi la normale commerciabilità.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

2. L'Acquirente, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1492 e 1494 c.c., potrà senz'altro rendere al Fornitore i prodotti consegnatigli per i quali ha denunciato dei vizi, qualora non gli pervengano contestazioni del Fornitore stesso entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di questi della relativa denuncia.
3. La resa avverrà mettendo a disposizione del Fornitore, o del terzo di cui questi si avvalga in occasione della consegna di altri prodotti, i resi. Il Fornitore dovrà provvedere senza indugio al ritiro dei prodotti resi presso il luogo di consegna o dove l'Acquirente li ha allocati.
4. Il Fornitore dovrà rimborsare all'Acquirente tutti i costi da questa sostenuti per qualsivoglia motivo riconducibile alla restituzione, ivi compresi quelli relativi al loro collocamento presso l'Acquirente.
5. L'Acquirente non sarà tenuto a pagare i prodotti rifiutati o resi e, nel caso in cui il pagamento sia stato già effettuato, potrà compensare il relativo importo, così come i costi di cui al comma precedente, con i pagamenti da corrispondere per le successive forniture.
6. Vale anche per i prodotti rifiutati o resi quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.

17) RESPONSABILITA' E GARANZIE.

1. In relazione ai prodotti ceduti il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare l'Acquirente da qualsiasi danno patrimoniale e d'immagine, responsabilità, sanzione, costo sostenuto e sostenendo, direttamente o indirettamente, a seguito di contestazioni di natura civile, penale o amministrativa e richieste risarcitorie, avanzate da chiunque avanzate (ivi compresi i consumatori finali e le autorità competenti) a qualsiasi titolo (ivi compresi, fra gli altri, la non conformità dei prodotti alle norme vigenti, le violazioni inerenti l'approvvigionamento di materie prime, la produzione, la conservazione, il confezionamento, l'imballaggio, l'etichettatura, lo stoccaggio, il trasporto o qualsiasi altra fase di gestione dei prodotti stessi di competenza del Fornitore, la mancata attuazione dei sistemi e delle procedure per la sicurezza alimentare).

18) DIVIETO DI CESSIONE E DI SOSTITUZIONE.

1. Le Parti espressamente convengono il divieto di cessione, in qualsiasi forma e modo, a terzi del presente accordo o di una parte di esso o di singoli diritti od obbligazioni dallo stesso originanti.
2. Il Fornitore, inoltre, non potrà in alcun modo sostituire a sé terzi in una qualunque delle prestazioni alle quali si è obbligato in forza del presente accordo, fatto salvo quanto in esso espressamente previsto.

19) DURATA

1. Il presente accordo ha, per concorde volontà delle parti, la durata di 1 anno, con decorrenza dalle ore 00:00 del 01/01/2024 e dunque terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2024;
2. ~~Il presente accordo, peraltro, s'intenderà rinnovato tacitamente per eguali periodi di un anno in mancanza di disdetta, che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, in forma scritta, e che dovrà giungere al destinatario entro 30 giorni dalla scadenza di riferimento.~~

20) SOPRAVVIVENZE.

1. Dopo il venir meno tra le Parti dell'efficacia del presente accordo, continueranno a trovare applicazione tra le Parti stesse, fino a che ne permanga causa e comunque fino al tempo massimo fissato da norme di legge, le disposizioni relative:

- alla denuncia dei vizi dei prodotti ed a tutte le conseguenti facoltà in capo all'Acquirente;
- alla responsabilità e garanzie del Fornitore.

21) REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016.

1. Le Parti dichiarano di avere preso visione, prima del conferimento dei propri dati, delle informative ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, predisposte dall'altra parte al fine della tutela e del rispetto dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

22) FORO COMPETENTE.

1. Qualunque controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e alle singole cessioni di prodotti ad esso afferenti viene devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di {@Tribunale}.

23) INTEGRAZIONI.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

1. Per quanto qui non disciplinato le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo, ove applicabili, nonché a tutte le altre norme comunitarie e/o nazionali a cui dette disposizioni fanno riferimento o che comunque sono rilevanti in materia, ivi comprese quelle del codice civile.

24) MODIFICAZIONI.

1. Qualunque modifica e/o deroga al presente accordo dovrà avvenire in forma scritta, recante l'espresso riferimento alla presente scrittura.

2. L'eventuale tolleranza e/o adesione a comportamenti e/o dichiarazioni e/o documenti posti in essere da ciascuno dei sottoscrittori in violazione a quanto stabilito nel presente accordo non potrà mai essere considerata come deroga e/o modifica e/o integrazione del medesimo ed in ogni caso non potrà mai costituire rinuncia ai diritti ed alle azioni che derivano dallo stesso e/o dalla legge.

25) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.

1. Ogni comunicazione, in forma scritta, tra le Parti riguardante il presente accordo e/o le cessioni ad esso afferenti, dovrà essere effettuata ad uno dei recapiti di cui ai successivi commi, indicati, ove non diversamente previsto, in via tra loro alternativa.

2. Recapiti dell'Acquirente:

email info@aspazalea.it pec aspazalea@pec.it

3. Recapiti del Fornitore:

email sigmamanzini.amm@realconet.it pec sigmamanzini.amm@legalmail.it

4. Le modifiche agli anzidetti recapiti dovranno essere comunicate in forma scritta con un congruo preavviso.

Allegato A: Listino.

Letto, confermato e sottoscritto in Borgonovo Val Tidone il 03/01/2024

L'Acquirente _____ [timbro e
firma]

Il Fornitore _____ [timbro e
firma]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'acquirente approva espressamente le clausole sopra estese agli artt. 16 comma 2, ~~19 comma 2~~ e 22.

{@LuogoFirma}, li {@DataFirma}

L'Acquirente _____ [timbro e
firma]